

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Applicazione in Italia della Direttiva 2013/36/UE – Informativa al pubblico Stato per Stato

<i>Rispondenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> – KPMG Studio associato – Unicredit – Richiedente la pubblicazione in forma anonima
---------------------------	---

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<i>Contenuto delle voci informative di cui all'allegato A delle disposizioni</i>	<p>Sono state formulate le seguenti osservazioni:</p> <p>1) Per quanto attiene all'informazione su "Fatturato" è stato fatto presente che in precedenti richieste tale voce era stata intesa come somma complessiva dei ricavi (interessi attivi + commissioni attive ecc.) Tra l'altro, laddove un ente per ipotesi non optasse, ai fini IVA, per l'esenzione ai sensi dell'art. 10, avrebbe un fatturato fiscale diverso da quello previsto nell'informativa. Sarebbe pertanto auspicabile la riconsiderazione di come rappresentare l'indicatore prevedendo di costruirlo come sommatoria dei ricavi tipici.</p> <p>2) Per quanto attiene il punto "Contributi pubblici ricevuti", è stata chiesta conferma che il dato sia riferito ai contributi ricevuti dall'ente per benefici</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>1) La scelta del "margine di intermediazione" di cui alla voce 120 del conto economico (cfr. Circolare n. 262) per la definizione di "fatturato" richiesta dalla direttiva risulta in linea con quanto già utilizzato ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 66, par. 2, lett. c) e 70, lett. c), CRD IV nonché con "l'indicatore rilevante" utilizzato ai fini del calcolo del requisito per rischio operativo di cui al CRR.</p> <p>2) Si conferma l'interpretazione che il dato "Contributi pubblici ricevuti" è relativo ai contributi ricevuti dall'ente per benefici ottenuti da pubbliche amministrazioni. Rimangono</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>ottenuti da pubbliche amministrazioni. Quindi sarebbero esclusi i contributi ricevuti in qualità di gestore per conto delle pubbliche amministrazioni (la gestione di tali attività è di norma rappresentata nelle contabilità separate).</p> <p>3) E' stato chiesto di esplicitare le fonti normative cui far riferimento in tema di "Contributi pubblici ricevuti", al fine di fornire indicazioni alle Entità del Gruppo italiane ed estere per circoscrivere la rilevazione delle fattispecie; in particolare, si richiede se sia possibile riferirsi agli Articoli 107 e 108 del TFEU.</p> <p>4) E' stato chiesto se sia possibile rassegnare le informazioni per Paese a livello aggregato per settore di attività.</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>pertanto esclusi i contributi ricevuti in qualità di gestore per conto delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>3) Ai fini della definizione di "Contributi pubblici ricevuti", non devono essere presi in considerazione eventuali operazioni che rientrano negli schemi approvati dalla Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del TFEU. Il testo delle disposizioni è stato modificato.</p> <p>4) La direttiva prevede che le informazioni siano rassegnate specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui l'ente è stabilito, su base consolidata. Il testo delle disposizioni è stato allineato a tale formulazione. Pertanto gli enti possono rassegnare l'informazione a livello aggregato per settore di attività e per paese di insediamento, ferma restando la necessità di comunicare la denominazione di tutte le società insediate nei vari paesi.</p>
<p>Modalità di trasmissione delle informazioni</p>	<p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:</p> <p>1) Se le informazioni richieste dall'art. 89, par. 2, CRD IV devono essere allegate al bilancio, e quindi seguire le stesse modalità di pubblicazione o se sia possibile usare altre modalità. Per esempio per via telematica.</p> <p>2) Se la decorrenza vada intesa con riferimento alle relazioni finanziarie successive al 30/06/2014.</p> <p>3) Se le informazioni richieste dall'art. 89, par. 2,</p>	<p>Si</p> <p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>1) Le informazioni richieste dall'art. 89, par. 2, CRD IV possono essere pubblicate sul sito web dell'intermediario. In tale caso, nel bilancio dovrà essere indicato il link di accesso al sito medesimo. Il testo delle disposizioni è stato modificato.</p> <p>2) L'art. 89, par. 2, CRD IV prevede un periodo transitorio entro il quale talune informazioni finanziarie devono essere pubblicate per la prima volta il 1° luglio 2014. Tali informazioni faranno riferimento alla situazione al 31/12/2013.</p> <p>3) Le informazioni richieste dall'art. 89, par. 2, CRD IV, de-</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	<p>CRD IV devono essere allegare solo al bilancio finale o anche a quelli intermedi.</p> <p>4) Riguardo gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione che dovranno presentare alla Commissione le informazioni suddette, se le modalità di presentazione saranno rese note dalla Banca d'Italia o dalla Commissione stessa.</p>	Chiarimento	<p>vono essere rassegnate una sola volta con riferimento alla situazione al 31/12/2013. Ciò a copertura del periodo transitorio previsto dalla direttiva stessa (cfr. commento sopra). A partire dall'1.1.2015, l'informativa va resa solo su base annuale.</p> <p>4) Tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione dovranno presentare alla Commissione europea, <u>autonomamente</u>, le informazioni previste dall'art. 89, par. 3 CRD IV entro il 1° luglio 2014 rispettando le istruzioni direttamente ricevute dalla Commissione stessa.</p>
Revisione legale dei conti	<p>Le disposizioni prevedono che "Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla base degli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti".</p> <p>Al riguardo è stato chiesto di chiarire più in dettaglio le procedure di verifica che devono essere richieste al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e le relative tempistiche.</p> <p>In particolare, se le banche debbano richiedere un'attività specifica e una relazione separata al revisore dei conti, o se sia sufficiente la relazione di revisione sul bilancio.</p> <p>Per quanto concerne i dati non strettamente contabili (es. Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno), se se occorra concordare con il revisore esterno le relative procedure di verifica, ovvero siano escluse dal perimetro di verifica.</p> <p>Per quanto riguarda il periodo transitorio ed i relativi obblighi informativi (ivi inclusi quelli applicabili alle sole G-SII), è stato chiesto di confermare che le informazioni non debbano essere</p>	Chiarimento	<p>Le informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 89 CRD IV, che potranno essere rassegnate in allegato al bilancio ovvero sul sito web dell'intermediario, devono essere sottoposte alla medesima attività di verifica prevista per i dati di bilancio. Non è richiesta una relazione separata da parte del revisore dei conti. Anche per i dati non strettamente contabili, quali il numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno, l'intermediario informerà il revisore contabile in merito alle procedure di verifica seguite.</p> <p>Riguardo le informazioni da rassegnare nel periodo transitorio, la direttiva non richiede esplicitamente la verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.		